



TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI

SEZIONE UNICA CIVILE

Il GU, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.7.2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Come statuito da Cass, sez. III, n. 17194 del 27.8.2015, “al fine diverificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, **se esso contenga pattuizioni volte A TRASMETTERE CON IMMEDIATEZZA LA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLA SOMMA MUTUATA**, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”.

Orbene, nel caso concreto detta verifica porta allo stato a una risposta negativa, volta che il mutuo azionato in executivis è chiaramente condizionato, come risulta dalla documentazione in atti.

Il contratto non produce la immediata trasmissione della disponibilità giuridica della somma erogata, la quale è rimasta indisponibile in deposito cauzionale presso la banca medesima sino al verificarsi di condizioni future ed incerte, rimesse (in parte) alla volontà della parte mutuataria; il contratto, che per definizione, dovrebbe essere reale, nella fattispecie difetta della immediata consegna (da intendersi come immediata immissione nella disponibilità giuridica della somma mutuata) e quindi posticipa necessariamente ad un momento futuro ed incerto il perfezionamento negoziale.

Ne deriva che va disposta la sospensione della sua efficacia esecutiva, sussistendo anche il requisito del periculum, volta che la banca ha già iniziato la procedura esecutiva.

P.Q.M.

Visto l’art. 615/1 cpc, sospende l’efficacia esecutiva del mutuo posto a base dell’opposto precetto.

Chieti, 13 luglio 2017

Il Giudice
dott. Alberto Iachini Bellisarii

